

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Classifica : RM 261 750 **Compartimento** ROMA **S.S. :** 7
Oggetto : VARIANTE FORMIA-GARIGLIANO - LAVORI URGENTI E ADEGUAMENTO TRATTO COMPRESO TRA IL KM 0+870 (FORMIA) ED IL KM 5+611 (S. CROCE).

Tipo affidamento :

Impresa : ATE GIUSTINO COSTRUZIONI - SIA - MAMBRINI COSTRUZIONI SPA

Istanza del : D.L. 26.07.1994 n. 468 art. 6
Istanza del : D.L. 27.09.1994 n. 551 art. 7
Istanza del : D.L. 25.11.1994 n. 649 art. 6
Istanza del : D.L. 26.01.1995 n. 24 art. 6
Istanza del : lunedì 8 maggio 1995 D.L. 27.03.1995 n. 88 art. 6

Relazione amm.va inviata alla commissione il :

Deliberazione commissione :

Classifica : VE 35 709 **Compartimento** VENEZIA **S.S. :** 309

Oggetto : MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE SUL FIUME PO GRANDE TRA TAGLIO DI PO E CONTARINA KM 65+110

Tipo affidamento :

Impresa : ATI - BALDUCCHI-FIP INDUSTRIALE SPA

Istanza del : D.L. 26.07.1994 n. 468 art. 6
Istanza del : D.L. 27.09.1994 n. 551 art. 7
Istanza del : D.L. 25.11.1994 n. 649 art. 6
Istanza del : D.L. 26.01.1995 n. 24 art. 6
Istanza del : martedì 16 maggio 1995 D.L. 27.03.1995 n. 88 art. 6

Relazione amm.va inviata alla commissione il :

Deliberazione commissione :

Classifica : PA 220 709 **Compartimento** PALERMO **S.S. :** 120

Oggetto : SS. ETNA E MADONIE - LAVORI DI COSTRUZIONE PONTE BOLD SUL FIUME SIMETO AL KM.163+250

Tipo affidamento :

Impresa : IMPRESA IMAR SPA

Istanza del : D.L. 26.07.1994 n. 468 art. 6
Istanza del : D.L. 27.09.1994 n. 551 art. 7
Istanza del : D.L. 25.11.1994 n. 649 art. 6
Istanza del : D.L. 26.01.1995 n. 24 art. 6
Istanza del : D.L. 27.03.1995 n. 88 art. 6

Relazione amm.va inviata alla commissione il : mercoledì 25 gennaio 1995

Deliberazione commissione :

Classifica : PZ C 206 **Compartimento** POTENZA **S.S. :** 92/598/104.
Oggetto : ADEGUAMENTO TRATTO KM 113+000 E 117+000

Tipo affidamento :

Impresa : CANTIERI INDUSTRIALI SPA

Istanza del : D.L. 26.07.1994 n. 468 art. 6

Istanza del : D.L. 27.09.1994 n. 551 art. 7

Istanza del : D.L. 25.11.1994 n. 649 art. 6

Istanza del : D.L. 26.01.1995 n. 24 art. 6

Istanza del : D.L. 27.03.1995 n. 88 art. 6

Relazione amm.va inviata alla commissione il : sabato 4 marzo 1995

Deliberazione commissione : 26/04/95 - PARERE NEGATIVO

ALLEG. 3

DECRETI E REGOLAMENTI :

D. L.vo n. 143 del 26/2/1994 ISTITUZIONE

D.P.R. n. 242 del 21/4/1995 STATUTO

D.P.C.M. del 26/7/1995

**REGOLAMENTI : ORGANIZZAZIONE
 AMMINISTRAZIONE
 CONTABILITA'
 PERSONALE**

1-3-1994

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 49

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

*Istituzione dell'Ente nazionale per le strade
e disciplina della sua attività*

1. È istituito l'Ente nazionale per le strade, con sede in Roma. L'Ente è dotato di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile ed ha personalità giuridica di diritto pubblico;
2. L'attività dell'Ente è disciplinata, salvo che non sia disposto diversamente dalla legge, dal codice civile e dalle altre leggi relative alle persone giuridiche private;
3. Lo statuto dell'Ente è approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, d'intesa con i Ministri del tesoro e della funzione pubblica;
4. L'Ente è sottoposto all'alta vigilanza del Ministro dei lavori pubblici che detta gli indirizzi programmatici;

Art. 2.

Compiti dell'Ente

1. L'Ente provvede a:
 - a) gestire le strade e le autostrade di proprietà dello Stato nonché alla loro manutenzione ordinaria e straordinaria;
 - b) realizzare il progressivo miglioramento ed adeguamento della rete delle strade e delle autostrade statali e della relativa segnaletica;
 - c) costruire nuove strade statali e nuove autostrade, sia direttamente che in concessione;
 - d) vigilare sull'esecuzione dei lavori di costruzione delle opere date in concessione e controllare la gestione delle autostrade il cui esercizio sia stato dato in concessione;
 - e) curare l'acquisto, la costruzione, la conservazione, il miglioramento e l'incremento dei beni mobili ed immobili destinati al servizio delle strade e delle autostrade statali;
 - f) attuare le leggi ed i regolamenti concernenti la tutela del patrimonio delle strade e delle autostrade statali, nonché la tutela del traffico e della segnaletica; adottare i provvedimenti ritenuti necessari ai fini della sicurezza del traffico sulle strade ed autostrade medesime; esercitare, per le strade ed autostrade ad esso affidate, i diritti ed i poteri attribuiti all'ente proprietario;
 - g) effettuare e partecipare a studi, ricerche e sperimentazioni in materia di viabilità, traffico e circolazione;

DECRETO LEGISLATIVO 26 febbraio 1994, n. 143.Istituzione dell'Ente nazionale per le strade.**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 1, lettera b), della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 gennaio 1994;

Acquisito il parere delle commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 febbraio 1994;

1-3-1994

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - I

h) costituire e partecipare a società per lo svolgimento all'estero di attività infrastrutturali, previa autorizzazione del Ministro dei lavori pubblici;

i) effettuare, a pagamento, consulenze e progettazioni per conto di altre amministrazioni od enti italiani e stranieri;

l) espletare, mediante il proprio personale, i compiti di cui al comma 3 dell'art. 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e dell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.

2. L'approvazione, da parte dei competenti organi dell'ente, dei progetti relativi ai lavori di cui al comma 1 equivale a dichiarazione di pubblica utilità ed urgenza, al fine dell'applicazione delle leggi in materia di espropriazione per pubblica utilità.

3. L'Ente esercita ogni competenza già attribuita nelle materie di cui al comma 1 ad uffici ed amministrazioni dello Stato.

4. L'Ente può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

Art. 3.

Finanziamento e programmazione dell'attività

1. Le entrate dell'Ente sono costituite dai trasferimenti da parte dello Stato per l'espletamento dei compiti di cui all'art. 2, nonché dai canoni di concessioni autostradali, salvo quanto previsto dall'art. 10, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e da altre entrate proprie indicate dallo statuto. I trasferimenti sono stabiliti, ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, tenendo conto delle entrate dell'Ente. I trasferimenti sono iscritti su apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici e sono erogati all'Ente con le modalità stabilite negli accordi di cui al comma 3. L'Ente non può impegnare né erogare somme eccedenti le entrate.

2. Il Ministro dei lavori pubblici approva, su conforme delibera del CIPE, i piani pluriennali di viabilità, ed entro il limite costituito dalle risorse finanziarie stabilite con la legge finanziaria e dalle entrate proprie, il programma triennale per la gestione e l'incremento della rete stradale ed autostradale dello Stato e di quella data in concessione.

3. Il programma di cui al comma 2 è realizzato mediante accordi, stipulati ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che individuino separatamente i finanziamenti relativi alla gestione ordinaria, ivi compresi gli oneri pregressi e gli investimenti per ammodernamenti e nuove costruzioni. Gli accordi di programma sono rivisti annualmente.

4. Il Ministro del tesoro può autorizzare, in conformità al programma di cui al comma 2, l'assunzione da parte dell'Ente di mutui con garanzia dello Stato.

5. L'approvazione delle concessioni di costruzione ed esercizio di autostrade è riservata al Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro del tesoro.

Art. 4.

Patrimonio dell'Ente

1. L'Ente è dotato di un proprio patrimonio costituito da un fondo di dotazione e dai beni mobili e immobili diversi dalle strade, strumentali alle sue attività.

Art. 5.

Organi dell'Ente

1. Sono organi dell'Ente:

a) il consiglio;

b) l'amministratore;

c) il collegio dei revisori.

2. La nomina, lo stato giuridico ed economico componenti e le relazioni tra gli organi dell'Ente sono disciplinati dallo statuto.

3. I componenti degli organi dell'Ente non possono per la durata del mandato e nei tre anni successivi: scadenza del medesimo, assumere incarichi retribuiti prestare consulenze in favore di soggetti privati, svolgere attività o studi nel campo delle opere pubbliche. Il mandato dell'amministratore e dei membri del consiglio di amministrazione è rinnovabile per un solo quinquennio.

4. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, emesso con il Ministro del tesoro, sono fissati emolumenti spettanti ai componenti degli organi dell'Ente.

Art. 6.

Il consiglio

1. Il consiglio è nominato con decreto del Ministro dei lavori pubblici e dura in carica cinque anni. Esso presiede dall'amministratore ed è composto da quattro membri scelti tra esperti particolarmente qualificati nelle discipline tecniche, giuridiche, ed economiche.

2. Il consiglio sottopone al Ministro dei lavori pubblici lo schema di programma annuale di attività dell'Ente, approva i bilanci preventivo e consuntivo, gli accordi di cui all'art. 3, i regolamenti di organizzazione, amministrazione, di contabilità e del personale, capitoli generali, gli schemi delle concessioni autostradali ed i progetti di lavori di importo superiore a 10 miliardi di lire. Esso delibera su ogni altra questione attribuita dalla legge o dallo statuto.

3. Il direttore generale partecipa alle sedute del consiglio senza diritto di voto.

Art. 7.

L'amministratore

1. L'amministratore è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dei lavori pubblici ed è scelto tra soggetti che abbiano amministrato, per almeno cinque anni, aziende pubbliche o private di adeguata dimensione.

1-3-1984

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 49

2. L'amministratore dura in carica cinque anni. L'incarico è revocato, per gravi inadempienze, qualora dal bilancio consuntivo risultino rilevanti perdite di esercizio derivanti dall'attività tipica della gestione ovvero per gravi inadempiimenti nell'attuazione del programma non dovute a ragioni esterne all'azienda, nonché qualora siano dichiarate dal collegio dei revisori gravi irregolarità amministrative o contabili.

3. L'amministratore presiede il consiglio, ha la rappresentanza legale dell'Ente e adotta gli atti di gestione, con possibilità di delega, nei limiti stabiliti dallo statuto, ad uffici centrali e periferici.

Art. 8.

Il collegio dei revisori

1. Il collegio dei revisori è composto da tre membri designati:

a) uno dal Presidente del Consiglio dei Ministri, tra i dirigenti generali amministrativi o tecnici dell'Amministrazione dello Stato in servizio, con funzioni di presidente;

b) uno dal Ministro dei lavori pubblici, scelto tra dirigenti generali amministrativi o tecnici in servizio;

c) uno dal Ministro del tesoro, scelto tra dirigenti generali amministrativi in servizio, esperto in materia di revisione aziendale.

2. Per ognuno dei membri del collegio dei revisori è prevista la nomina di un membro supplente.

3. Il collegio dei revisori è nominato con decreto del Ministro dei lavori pubblici e dura in carica cinque anni.

4. Il collegio dei revisori verifica la regolarità delle scritture contabili, l'economicità, efficienza ed efficacia della gestione ed analizza i processi decisionali ed esecutivi degli organi e degli uffici dell'Ente.

5. Il collegio dei revisori riferisce all'amministratore i risultati delle verificazioni effettuate e propone gli eventuali correttivi. Nel caso vengano accertate gravi irregolarità amministrative o contabili, il collegio riferisce direttamente al Ministro dei lavori pubblici.

6. Il collegio dei revisori, in sede di esame del bilancio consuntivo, certifica lo stato di attuazione del programma di cui all'art. 3.

Art. 9.

Ordinamento contabile

1. Non si applicano all'Ente le norme di contabilità dello Stato.

2. Con lo statuto sono definite le modalità della gestione contabile dell'Ente, prevedendo, in particolare, la formulazione di bilanci preventivo e consuntivo ed un ufficio di controllo interno che accerta, in particolare, la rispondenza dei risultati dell'attività agli obiettivi programmatici valutandone comparativamente costi, modi e tempi.

3. Il controllo della Corte dei conti, si svolge secondo le modalità previste dall'art. 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.

4. L'Ente nazionale per le strade è inserito nella tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni e integrazioni. Dopo un periodo di due anni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede al trasferimento dell'Ente dalla tabella A alla tabella B con le modalità previste dall'art. 2, comma 4, della citata legge n. 720 del 1984. All'Ente si applica la normativa prevista dall'art. 25 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 10.

Il personale

1. Il rapporto di lavoro del personale dipendente dall'Ente è disciplinato dalle norme di diritto privato e dalla contrattazione collettiva di lavoro.

2. Fermo quanto previsto dall'art. 5 del codice di procedura civile, continuano ad essere attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative a questioni attinenti al periodo di lavoro svoltosi anteriormente alla trasformazione dell'azienda.

3. L'assunzione di personale nella regione autonoma Valle d'Aosta continua ad essere disciplinata dalla legge 16 maggio 1978, n. 196.

4. L'assunzione di personale nella provincia autonoma di Bolzano, nonché i trasferimenti presso la medesima, di personale proveniente da altre province, sono disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni.

Art. 11.

Norme transitorie

1. Alla data di entrata in vigore del presente decreto, con la modalità di cui all'art. 7, comma 1, è nominato un amministratore straordinario per la provvisoria gestione dell'Azienda nazionale autonoma per le strade statali, che assume le funzioni del direttore generale e del consiglio di amministrazione. L'amministratore straordinario può utilizzare strutture di servizio esterne, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato. Alla nomina dell'amministratore si applica la legge 24 gennaio 1978, n. 14.

2. Il compenso dell'amministratore straordinario è stabilito con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro del tesoro.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa approvazione dello statuto, l'ANAS è trasformata nell'Ente nazionale per le strade, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici.

4. La provvisoria gestione dell'Ente è affidata all'amministratore di cui al comma 1, il quale, con la nomina degli organi ordinari, acquista le funzioni di cui all'art. 7 per un quinquennio.

1-3-1994

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n.

5. L'Ente rimane titolare di tutti i rapporti attivi e passivi che fanno capo all'Azienda nazionale per le strade statali, e in particolare in quelli relativi al patrimonio e al personale. Con decreto del Ministro delle finanze di concerto col Ministro dei lavori pubblici sono individuati i beni del patrimonio indisponibile dello Stato destinati ad uffici di pertinenza dell'Ente.

6. Il fondo di dotazione iniziale dell'Ente è costituito da lire 50 miliardi a carico del capitolo 709 dello stato di previsione di spesa del bilancio dell'ANAS.

7. All'Ente sono attribuiti per l'anno 1994 i fondi stanziati nello stato di previsione delle entrate dell'ANAS per l'esercizio 1994 e non ancora utilizzati nel corso dell'anno, nonché i residui passivi alla data di costituzione. Resta ferma la garanzia dello Stato per i mutui stipulati dall'ANAS.

8. Il trattamento economico e giuridico vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto continua ad applicarsi ai dipendenti dell'Ente fino alla stipulazione del primo contratto collettivo di lavoro.

9. In sede di prima applicazione non può essere attribuito al personale in servizio un trattamento giuridico ed economico meno favorevole di quello ad esso spettante alla data di entrata in vigore del presente decreto.

10. Al personale in servizio continua ad applicarsi il regime previdenziale e pensionistico previsto all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto. Resta ferma la competenza attribuita alle direzioni provinciali del Tesoro ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e del decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1986, n. 138, per il pagamento dei trattamenti di quiescenza e per la concessione dei relativi trattamenti di reversibilità.

11. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici d'intesa con il Ministro del tesoro sono stabiliti criteri e modalità per i versamenti contributivi e la liquidazione dei trattamenti.

Art. 12.

Norma finale

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 febbraio 1994

SCALFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MERLONI, *Ministro dei lavori pubblici*

CASSESE, *Ministro per la funzione pubblica*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

Visto, il Guardasigilli: CUSANO

NOTE

AVVERTENZE

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione di leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura di disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariato il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

--- L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

--- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

--- Il testo dell'art. 1, lettera b), della legge n. 537 1993 (Interventi correttivi di finanza pubblica) è il seguente:

«1. Il Governo è delegato a emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a:

a) unificare:

b) istituire organismi indipendenti per la regolazione dei servizi di rilevante interesse pubblico e prevedere la possibilità di attribuire funzioni omogenee a nuove persone giuridiche».

--- Il D. Lgs. n. 29 1993 recita: «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421».

--- La legge n. 400 1988 recita: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri».

Note all'art. 2:

--- Il testo dell'art. 12, comma 3, del D. Lgs. n. 285 1992 (Nuovo codice della strada) modificato dal D. Lgs. 10 settembre 1993, n. 340, è il seguente:

«3. La prevenzione e l'accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale e la tutela e il controllo sull'uso delle strade possono, inoltre, essere effettuati, previo superamento di un esame di qualificazione secondo quanto stabilito dal regolamento di esecuzione:

a) dal personale dell'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, dell'Amministrazione centrale e periferica del Ministero dei lavori pubblici, della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione appartenente al Ministero dei trasporti e dal personale dell'ANAS;

b) dal personale degli uffici competenti in materia di viabilità delle regioni, delle province e dei comuni, limitatamente alle violazioni commesse sulle strade di proprietà degli enti da cui dipendono;

c) dai dipendenti dello Stato, delle province e dei comuni aventi la qualifica o le funzioni di cantoniere, limitatamente alle violazioni commesse sulle strade o sui tratti di strade affidate alla loro sorveglianza;

d) dal personale dell'ente ferrovie dello Stato e delle ferrovie e tramvie in concessione, che espletano mansioni ispettive o di vigilanza nell'esercizio delle proprie funzioni e limitatamente alle violazioni commesse nell'ambito dei passaggi a livello dell'amministrazione di appartenenza;

e) dal personale delle circoscrizioni aeroportuali dipendenti dal Ministero dei trasporti, nell'ambito delle aree di cui all'art. 6, comma 7;

f) dai militari del Corpo delle capitanerie di porto, dipendenti dal Ministero della marina mercantile, nell'ambito delle aree di cui all'art. 6, comma 7».

--- Il testo dell'art. 23 del D.P.R. n. 495 1992 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada) è il seguente:

«Art. 23 (*Esame di qualificazione*). - 1. Le amministrazioni cui appartiene il personale di cui all'art. 12, comma 3, del codice, stabiliscono l'organizzazione e le procedure per lo svolgimento di corsi di preparazione e qualificazione per sostenere i prescritti esami di

1-3-1994

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n.

idoneità per l'espletamento dei servizi di polizia stradale di cui all'art. 11, comma 1, lettere a) ed e), del codice. Per gli enti di cui all'art. 12, comma 3, lettera b), del codice, provengono le regioni per il proprio personale, le province per il personale delle province stesse ed i comuni per il personale di appartenenza.

2. Le amministrazioni di cui al comma 1 stabiliscono i requisiti per l'espletamento dei servizi di cui all'art. 11, comma 1, lettere a) ed e) del codice, le modalità e i tempi per l'espletamento dei servizi stessi ed il contingente di personale da qualificare. Sono richiesti in ogni caso il possesso della patente di guida di categoria B ordinaria, l'effettivo servizio e l'inquadramento organico nei ruoli dell'amministrazione interessata da almeno tre anni.

3. L'esame deve essere finalizzato all'accertamento della conoscenza delle norme in materia di circolazione stradale, con particolare riguardo alle norme di comportamento, ai compiti di prevenzione e repressione delle violazioni e ai procedimenti sanzionatori, nonché alla conoscenza delle norme concernenti la tutela ed il controllo sull'uso della strada.

4. Al personale di cui al comma 1 è rilasciata apposita tessera di riconoscimento per l'espletamento del servizio conforme al modello allegato che fa parte integrante del presente regolamento (fig. 1.1); essa ha validità quinquennale, con conferma annuale mediante l'apposizione di un bollo riportante l'anno solare di validità.

5. Al titolare della tessera di riconoscimento di cui al comma 4 è consentita la libera circolazione sui trasporti pubblici urbani e sui trasporti automobilistici di linea nell'ambito del territorio di competenza dell'amministrazione di appartenenza.

Note all'art. 3:

- Il testo dell'art. 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio) come modificato dalla legge 23 agosto 1988, n. 362 (Nuove norme in materia di bilancio e di contabilità dello Stato) è il seguente:

«3. La legge finanziaria non può introdurre nuove imposte, tasse e contributi, né può disporre nuove o maggiori spese, oltre a quanto previsto dal presente articolo, fissa contiene:

a) - c), *omissis*;

d) la determinazione, in apposita tabella, della quota da iscriverne nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria».

- Il testo dell'art. 15 della legge n. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) è il seguente:

«Art. 15. - 1. Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.

2. Per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2, 3 e 5».

Note all'art. 9:

- Il testo dell'art. 12 della legge n. 259/1958 (Partecipazione della Corte dei conti al controllo della gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria) è il seguente:

«Art. 12. - Il controllo previsto dall'art. 100 della Costituzione sulla gestione finanziaria degli enti pubblici ai quali l'Amministrazione dello Stato o un'azienda autonoma statale contribuisca con apporto al patrimonio in capitale o servizi o beni ovvero mediante concessione di garanzia finanziaria, è esercitato, anziché nei modi previsti dagli articoli 5 e 6, da un magistrato della Corte dei conti, nominato dal Presidente della Corte stessa, che assiste alle sedute degli organi di amministrazione e di revisione».

- La legge n. 720/1984 istituisce il sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici. La tabella A annessa alla legge elenca gli enti e gli organismi pubblici tenuti ad effettuare operazioni di incasso e di pagamento mediante istituti ed aziende di credito, in qualità di tesorieri o cassieri degli enti e organismi suddetti, a valere sulle contabilità speciali aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale dello

Stato; la tabella B riporta gli enti ed organismi pubblici che gestiscono fondi direttamente o indirettamente interessanti la finanza pubblica aventi un bilancio di entrata superiore ad un miliardo di lire, che possono mantenere disponibilità depositate a qualunque titolo presso aziende di credito per un importo superiore al tre per cento dell'ammontare delle entrate previste dal bilancio di competenza di enti medesimi, con esclusione di quelle per accensione di prestiti, par di giro, alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali, trasferimento di capitale e riscossione di crediti.

- Il testo dell'art. 2, comma 4, della citata legge n. 720/1984 seguente: «Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri proposta del Ministro del tesoro, si provvede alle occorrenti modifiche ed integrazioni alle annesse tabelle A e B».

- Il testo dell'art. 25 della legge n. 468/1978, già citata, è seguente:

«Art. 25. (Normalizzazione dei conti degli enti pubblici). - «I comuni, alle province e relative aziende, nonché a tutti gli enti pubblici non economici compresi nella tabella A allegata alla presente legge quelli determinati ai sensi dell'ultimo comma del presente articolo, a enti ospedalieri, sino all'attuazione delle apposite norme contenute nella legge di riforma sanitaria, alle aziende autonome dello Stato, agli enti portuali ed all'ENEL, è fatto obbligo, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, di adeguare il sistema della contabilità e relativi bilanci a quello annuale di competenza e di cassa dello Stato provvedendo alla esposizione della spesa sulla base della classificazione economica e funzionale ed evidenziando, per l'entrata, gli introiti relazione alla provenienza degli stessi, al fine di consentire, consolidamento delle operazioni interessanti il settore pubblico».

La predetta tabella A potrà essere modificata con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro e di quello del bilancio e della programmazione economica.

Per l'ENEL e le aziende di servizi che dipendono dagli enti territoriali, l'obbligo di cui al primo comma si riferisce solo a previsioni e ai consuntivi di cassa, restando ferme per questi enti disposizioni che regolano la tenuta della contabilità.

Gli enti territoriali presentati in allegato ai loro bilanci i consuntivi delle aziende di servizi che da loro dipendono, secondo uno schema tipo definito dal Ministro del tesoro, semite le associazioni del aziende.

Ai fini della formulazione dei conti pluriennali della finanza pubblica, è fatto obbligo agli enti di cui al presente articolo di fornire al Ministro del tesoro informazioni sui prevedibili flussi delle entrate e delle spese per gli anni considerati nel bilancio pluriennale, ove questi non risultino già dai conti pluriennali prescritti da specifiche disposizioni legislative.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, con propri decreti, individua gli organismi e gli enti anche di natura economica che gestiscono fondi direttamente o indirettamente interessanti la finanza pubblica, con eccezione degli enti di gestione delle partecipazioni statali e degli enti autonomi fieristici, ai quali si applicano le disposizioni del presente articolo. Per gli enti economici l'obbligo di cui al primo comma si riferisce solo alle previsioni ed ai consuntivi in termini di cassa».

Note all'art. 10:

- La legge n. 196/1978 recita: «Norme di attuazione dello statuto speciale della Valle d'Aosta».

Il D.P.R. n. 752/1976 recita: «Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia proporzionale, negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego».

Note all'art. 11:

- La legge n. 14/1978 recita: «Norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici».

- Il D.P.R. n. 1092/1973 approva il testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato.

- Il D.P.R. n. 138/1986 recita: «Parziale attuazione della delega di cui alle lettere a), b) e d) del secondo comma dell'art. 1 della legge 7 agosto 1985, n. 428, in materia di semplificazione delle procedure relative al pagamento di stipendi e pensioni».

94C0174

23-6-1995

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 145

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

21 aprile 1995, n. 242

Approvazione del nuovo statuto dell'Ente nazionale per le strade.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, concernente «Istituzione dell'Ente nazionale per le strade»;

Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 27 marzo 1995, n. 88;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione seconda del 12 ottobre 1994;

Sulla proposta del Ministro dei lavori pubblici d'intesa con i Ministri del tesoro e della funzione pubblica;

EMANA

il seguente statuto:

Titolo I

NATURA GIURIDICA, COMPITI ED ORGANI DELL'ENTE

Art. 1.

Natura giuridica e sede

1. L'Ente nazionale per le strade, che mantiene la denominazione ANAS, è un ente pubblico economico ed ha sede in Roma. Esso si articola anche in sedi periferiche individuate dal consiglio ai sensi dell'art. 12.

Art. 2.

Compiti dell'Ente

1. L'Ente attende ai compiti di cui all'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, e a quelli previsti dalle leggi vigenti, ponendo in essere tutti gli atti, anche di natura finanziaria, ad essi strumentali, con esclusione di ogni intento speculativo.

2. Gli atti rivolti a reperire mezzi finanziari per il raggiungimento delle finalità istituzionali dell'Ente mediante la contrazione di mutui o l'assunzione di obbligazioni devono essere sottoposti alla preventiva autorizzazione dei Ministri del tesoro e dei lavori pubblici. Si applicano le disposizioni dell'art. 3, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143.

Art. 3.

Organi dell'Ente

1. Sono organi dell'Ente:

- 1) il consiglio;
- 2) l'amministratore;
- 3) il collegio dei revisori.

2. È causa d'incompatibilità con le cariche di amministratore, di componente del consiglio e del collegio dei revisori:

a) avere, all'atto della nomina, vertenze in corso con l'Ente;

b) essere proprietario o comproprietario, amministratore o sindaco o ricoprire altra carica simile, anche non retribuita, essere consulente o dipendente di imprese esercenti attività che, nei riguardi di quelle svolte dall'Ente, siano in concreto contrastanti o concorrenti, oppure di imprese che con l'Ente abbiano contratti per lavori, servizi o forniture. Tale incompatibilità sussiste anche quando l'Ente abbia, in dette imprese, una partecipazione azionaria salvo specifica deroga da autorizzarsi da parte del Ministro dei lavori pubblici.

3. Non possono, inoltre, appartenere contemporaneamente agli organi di cui ai punti 1) e 3) del comma 1 i parenti o gli affini sino al terzo grado, i coniugi, l'affiliante o l'affiliato; la incompatibilità colpisce il componente meno anziano di età.

4. Si decade dalle cariche di amministratore, di componente del consiglio o del collegio dei revisori, quando si verifica una delle suindicate cause di incompatibilità.

5. Gli organi competenti alla nomina provvedono a contestare l'eventuale causa di incompatibilità, nonché alla dichiarazione di decadenza o all'accettazione delle dimissioni dell'amministratore, degli altri componenti del consiglio, dei membri del collegio dei revisori. È fatto a questi ultimi obbligo di segnalare tempestivamente al Ministro dei lavori pubblici gli incarichi ricoperti e le attività svolte e le situazioni per le quali in astratto possa verificarsi una causa di incompatibilità.

6. Ai componenti degli organi si applicano le norme del codice civile che regolano i rapporti degli amministratori e dei sindaci nei confronti delle società per azioni, fatto salvo quanto espressamente previsto dal presente statuto e in quanto con esso compatibili.

7. I componenti degli organi dell'Ente non possono, per la durata del mandato e nei tre anni successivi alla scadenza del medesimo, assumere incarichi retribuiti o prestare consulenze in favore di soggetti privati che svolgono attività o studi nel campo delle opere pubbliche.

23-6-1995

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n.

8. L'amministratore può essere revocato per le cause indicate dall'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143. Gli altri componenti degli organi possono essere revocati in base alle disposizioni del codice civile applicabili agli organi delle società per azioni.

9. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro del tesoro sono fissati gli emolumenti spettanti ai componenti degli organi dell'ente in misura corrispondente a quelli di altri enti pubblici di analoga dimensione. Per il trattamento previdenziale si applicano le disposizioni generali sulla materia.

Art. 4.

Il consiglio

1. Il consiglio è composto dall'amministratore che lo presiede e da quattro consiglieri nominati con decreto del Ministro dei lavori pubblici, scelti tra esperti particolarmente qualificati nelle discipline tecniche, giuridiche ed economiche.

2. I consiglieri durano in carica cinque anni e possono essere rinnovati una sola volta.

3. In caso di cessazione dall'incarico di uno o più consiglieri prima della scadenza del quinquennio, si procede alla loro sostituzione con le modalità e secondo i criteri fissati per la nomina. I nuovi consiglieri restano in carica per la residua parte del quinquennio.

Art. 5.

Compiti del consiglio

1. Sono di competenza del consiglio:

a) la predisposizione dello schema di programma annuale di attività dell'Ente da sottoporre al Ministro dei lavori pubblici;

b) l'approvazione degli accordi di programma di cui all'art. 3 del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, e le revisioni annuali;

c) la deliberazione dei bilanci preventivi e consuntivi;

d) l'approvazione dei capitoli generali;

e) l'approvazione di progetti di lavori di importo superiore a 100 miliardi;

f) l'approvazione delle procedure proposte in ordine all'aggiudicazione o affidamento degli appalti di opere di importo superiore al limite di valore in ECU stabilito per l'applicazione della normativa comunitaria, nonché degli appalti di forniture e servizi di importo superiore al decimo del valore suindicato; l'approvazione di atti aggiuntivi qualora l'importo del nuovo contratto, a seguito delle intervenute perizie di varianti, superi complessivamente il limite comunitario sopraindicato;

g) l'acquisizione e la vendita di partecipazioni;

h) l'acquisto e la vendita di beni immobili di valore superiore a 5 miliardi;

i) l'acquisto e la vendita di beni mobili di valore superiore a 500 milioni;

l) l'approvazione dei regolamenti di organizzazione, di amministrazione, di contabilità e del personale, nonché la relativa dotazione organica;

m) le proposte per le eventuali modifiche presente statuto.

2. Il consiglio può esprimersi, in maniera vincolante, su altri affari ad esso sottoposti dagli organi dell'Ente.

Art. 6.

Convocazione del consiglio

1. Il consiglio è convocato dall'amministratore avviso scritto da recapitare con raccomandata con valore di ricevimento ai suoi componenti almeno cinque giorni prima della riunione. In caso di urgenza la convocazione può essere fatta con le stesse modalità quarantotto giorni prima della riunione. L'avviso contiene il giorno, l'ora e il luogo di convocazione nonché l'elenco degli argomenti all'ordine del giorno.

2. L'avviso di convocazione può essere effettuato anche per mezzo telefax con le modalità e i tempi di cui al comma precedente.

3. Il consiglio si reputa regolarmente costituito, anche in mancanza degli avvisi, quando sono intervenuti tutti i consiglieri, i componenti del collegio dei revisori e il magistrato della Corte dei conti preposto al controllo. In tal caso ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritiene sufficientemente informato.

4. Il consiglio è convocato dall'amministratore e si riunisce almeno quattro volte l'anno.

5. Il consiglio deve essere convocato quando richiedono almeno due consiglieri. Ove l'amministratore non vi provveda nel termine di quindici giorni dalla richiesta, è convocato dal presidente del tribunale con le modalità di cui all'art. 2367, secondo comma, del codice civile.

6. Il consiglio si riunisce di regola presso la sede dell'Ente, può essere altresì convocato in altre località del territorio italiano indicate nell'avviso.

7. Il consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipa nel corso di un anno a due riunioni del consiglio, decade dalla carica.

8. Alle riunioni del consiglio partecipano senza diritto di voto i membri del collegio dei revisori ed il direttore generale. Essi sono informati della convocazione con le modalità di cui ai commi 1 e 2.

9. Assiste alle sedute il magistrato della Corte dei conti preposto al controllo ai sensi dell'art. 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259, e dell'art. 3, comma 7, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Lo stesso magistrato è informato della convocazione con le modalità di cui ai commi 1 e 2.

Art. 7.

Delibere del consiglio

1. Per la validità delle delibere del consiglio è necessaria la presenza di almeno tre componenti.

2. Le delibere sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto dell'amministratore.

23-6-1995

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 145

3. Delle delibere del consiglio è redatto verbale a cura del segretario, che è nominato dall'amministratore. Il verbale è sottoscritto dall'amministratore o dalla persona designata a presiedere il consiglio e dal segretario e può essere approvato nel corso della stessa riunione.

4. Il consiglio delibera sulla base delle relazioni dell'amministratore o della persona designata a presiedere il consiglio. Per i provvedimenti a carattere generale attinenti al personale, l'amministratore formula le proposte sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale nell'ambito dell'Ente.

5. L'amministratore cura l'attuazione delle delibere del consiglio, tenendone informato il consiglio stesso.

Art. 8.

L'amministratore

1. L'amministratore dura in carica cinque anni, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143. L'amministratore è revocato per gravi inadempienze qualora dal bilancio consuntivo risultino rilevanti perdite di esercizio derivanti dall'attività tipica della gestione, per gravi inadempimenti nell'attuazione del programma non dovuti a ragioni esterne all'azienda, qualora siano dichiarate dal collegio dei revisori gravi irregolarità amministrative o contabili, nonché nei casi in cui ricorra la giusta causa secondo quanto previsto dalle disposizioni del codice civile in materia di revoca degli amministratori delle società.

2. L'amministratore ha la rappresentanza legale dell'Ente ed esercita, direttamente o per delega, tutti i poteri di gestione ordinaria e straordinaria che la legge o il presente statuto non riservano al consiglio. Adotta in casi di necessità e urgenza i provvedimenti di competenza del consiglio, salvo ratifica da parte dello stesso nella prima seduta utile. L'amministratore è tenuto ad informare periodicamente il consiglio di amministrazione dell'attività svolta.

3. Nella funzione di organo dell'Ente si applicano all'amministratore le disposizioni del codice civile riguardanti gli amministratori delle società per azioni.

4. Il rapporto dell'amministratore con l'Ente è regolato in base alle norme di diritto privato concernenti il lavoro subordinato dei dirigenti d'azienda.

Art. 9.

Mancanza, assenza o impedimento dell'amministratore

1. In caso di assenza o impedimento dell'amministratore le sue funzioni sono assunte dal consigliere più anziano nella carica o a parità di anzianità nella carica dal più anziano di età.

2. Durante il periodo di sostituzione possono essere compiuti solo gli atti di gestione corrente. Possono altresì essere compiuti gli atti urgenti ed indifferibili, salvo ratifica da parte dell'amministratore.

3. In caso di mancanza dell'amministratore il consigliere più anziano esplica le funzioni ed esercita le attività di cui ai precedenti commi senza obbligo di ratifica.

Art. 10.

Collegio dei revisori

1. Il collegio dei revisori è composto da tre membri effettivi e da tre membri supplenti.

2. Ai revisori si applicano le disposizioni del codice civile riguardanti i sindaci delle società in quanto compatibili.

3. Delle riunioni è redatto verbale che viene trascritto sul libro dei verbali del collegio dei revisori custodito presso l'Ente.

4. Assiste alle riunioni il magistrato della Corte dei conti preposto al controllo ex art. 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Titolo II

ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE

Art. 11.

Uffici dirigenziali

1. Nell'ambito della struttura organizzativa sono previsti uffici a livello dirigenziale con rilevanza esterna da individuare con regolamento di organizzazione.

2. Ai dirigenti preposti agli uffici di cui al comma precedente l'amministratore attribuisce, con apposita delega, poteri di gestione e rappresentanza.

3. Non possono costituire oggetto di delega a carattere permanente:

a) gli atti relativi all'assunzione del personale nonché gli atti concernenti i dirigenti;

b) gli atti di importo superiore a lire 300 milioni, per forniture di beni e servizi;

c) gli atti di importo superiore a lire 3 miliardi per l'affidamento dei lavori.

4. In casi di eccezionale urgenza ove fossero assunti provvedimenti eccedenti le deleghe, questi debbono essere ratificati dall'amministratore.

5. L'amministratore può altresì rilasciare anche deleghe aventi ad oggetto singoli atti.

Art. 12.

Uffici centrali e periferici

1. L'Ente è organizzato in uffici centrali ed uffici periferici, che sono costituiti secondo i criteri e le modalità fissate nel regolamento di organizzazione.

2. Possono essere costituiti dall'amministratore, in via temporanea, uffici speciali con competenze determinate.

3. Le competenze di natura amministrativa, legale e tecnica debbono essere organicamente correlate tra di loro per il raggiungimento della massima efficienza.

4. Ai procedimenti posti in essere dall'Ente si applica la disciplina della legge 8 agosto 1990, n. 241. Si applicano altresì all'Ente le norme in materia di lavori pubblici.

23-6-1995

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n.

Art. 13.

Ufficio di controllo

1. Con il regolamento di organizzazione è istituito un ufficio di controllo interno.

2. All'ufficio di controllo interno è preposto un dirigente ovvero uno dei soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 20, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, così come sostituito dall'art. 6 del decreto legislativo 18 novembre 1993, n. 470.

3. Il direttore dell'ufficio controllo interno riferisce secondo le scadenze fissate dall'amministratore e comunque alla fine di ogni anno solare, proponendo le soluzioni più opportune al fine di migliorare la gestione dell'Ente.

4. Costituiscono compiti dell'ufficio di controllo interno:

a) l'accertamento della rispondenza dei risultati dell'attività dell'Ente agli obiettivi programmatici, valutando a tal fine comparativamente costi, modi e tempi;

b) la vigilanza sull'attività delle strutture dell'Ente preposte all'attuazione dei programmi approvati dal consiglio nonché sulla rispondenza degli stessi programmi definiti anno per anno in sede di approvazione del bilancio preventivo;

c) la segnalazione all'amministratore dei fatti di rilievo che possono compromettere l'esecuzione dei programmi, formulando adeguate soluzioni;

d) la cooperazione con gli uffici preposti alla programmazione, per la redazione dei programmi.

5. Il controllo della Corte dei conti si svolge a norma dell'art. 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259, secondo i principi stabiliti dall'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

Art. 14.

Personale

1. La dotazione del personale, sia al centro che in periferia, deve essere tale da assicurare lo svolgimento dei compiti propri dell'Ente sia nell'attività di realizzazione di nuove opere sia nell'attività di vigilanza e manutenzione delle strade in esercizio. L'organico comprende anche unità di progettazione interna che possono svolgere attività di progettazione di opere ovvero di controllo dei progetti realizzati all'esterno.

2. Il personale dell'Ente sia tecnico che amministrativo è inquadrato con le modalità previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro.

Art. 15.

Fonti di disciplina del rapporto di lavoro

1. In applicazione dell'art. 10 del decreto legislativo del 26 febbraio 1994, n. 143, il rapporto di lavoro del personale dell'Ente è disciplinato:

a) dal codice civile - libro V - e dalle leggi speciali che regolano il rapporto di lavoro nell'impresa;

b) dal contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato dall'amministratore e dalle confederazioni sindacali maggiormente rappresentate nell'ambito dell'Ente.

2. Il rapporto di impiego del personale dell'Ente, a dirigenziale, costituito attraverso la stipulazione di contratto individuale di lavoro, è assoggettato al contratto e alle norme legislative di cui al contratto precedente.

3. L'Ente provvede a stipulare contratti di lavoro collettivi aziendali a livello nazionale per il personale dipendente dirigente e non dirigente con le confederazioni sindacali maggiormente rappresentate nell'ambito dell'Ente.

4. La contrattazione collettiva decentrata si svolge nei limiti e per le materie definite dal contratto collettivo nazionale di lavoro.

Art. 16.

Relazioni sindacali

1. L'Ente e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'Ente medesimo concordano protocolli d'intesa, fermo restando la distinzione dei ruoli aventi per oggetto:

a) diritto di informazione e consultazione strategica, obiettivi e prospettive di sviluppo dell'Ente; gestione dei rapporti di lavoro; organizzazione del lavoro; politica delle risorse umane; innovazioni tecnologiche; situazione economica e finanziaria dell'Ente; politiche di investimento; qualità dell'ambiente di lavoro; funzionamento dei servizi;

b) forme preventive per il componimento di conflitti concernenti l'interpretazione di clausole e norme dei contratti collettivi.

Art. 17.

Comandi

1. Il personale dipendente dell'Ente può essere comandato presso altre amministrazioni pubbliche ed enti pubblici economici, ove richiesto dagli stessi, per periodi di tempo predeterminati.

Titolo III

ORDINAMENTO CONTABILE

Art. 18.

Mezzi finanziari dell'Ente

1. Costituiscono entrate dell'Ente oltre a quelle espressamente previste dal decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, le seguenti:

— il gettito derivante dalle tariffe autostradali gestite direttamente dall'Ente;

— i proventi derivanti dall'attività di consulenza e progettazione, dalla gestione delle partecipazioni nonché dai corrispettivi relativi alle attività di erogazione dei servizi;

— i proventi derivanti dalla concessione del servizio rimozione e soccorso veicoli disciplinato dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e dal relativo regolamento di esecuzione;

23-6-1995

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 145

— i proventi derivanti da canoni e corrispettivi dovuti per concessioni ed autorizzazioni diverse, i corrispettivi derivanti dalla gestione, dalla valorizzazione e dalla dismissione dei beni patrimoniali.

2. Non costituiscono beni dell'Ente le strade ed ogni altro bene appartenente al demanio pubblico statale ed al patrimonio indisponibile dello Stato ai sensi della legislazione vigente.

Art. 19.**Scritture contabili dell'Ente**

1. L'Ente provvede alla tenuta delle scritture contabili previste dal codice civile per le imprese, rispettando le medesime formalità.

Art. 20.**Bilanci dell'Ente**

1. Il sistema contabile dell'Ente comprende:

a) lo stato patrimoniale e il rendiconto della gestione dai quali risultino le rimanenze iniziali e finali del patrimonio, corredati da apposita nota integrativa del consiglio;

b) il bilancio preventivo concernente gli stanziamenti di spesa e le previsioni di entrata;

c) il bilancio consuntivo concernente gli impegni nonché i pagamenti delle spese e gli accertamenti, nonché le riscossioni delle entrate;

d) la relazione sui risultati della gestione e sulla tenuta della contabilità a cura del collegio dei revisori.

2. Per la redazione dello stato patrimoniale e del rendiconto della gestione si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 2423 e seguenti del codice civile. Essi sono redatti per ciascun anno solare e vengono approvati dal consiglio nei successivi sei mesi.

3. Il collegio dei revisori redige la propria relazione almeno trenta giorni prima dell'approvazione.

4. L'Ente redige il bilancio secondo i principi desumibili dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile. L'esercizio ha inizio il 1° gennaio e ha termine il 31 dicembre di ogni anno.

5. Nel bilancio preventivo le entrate sono identificate secondo la loro natura e le spese sono suddivise in categorie per destinazione.

6. Lo stato patrimoniale, il rendiconto della gestione, i bilanci di cui ai precedenti commi, deliberati dal consiglio devono essere approvati dal Ministro dei lavori pubblici e trasmessi al Ministero del tesoro corredati delle relazioni del collegio dei revisori.

Art. 21.**Vigilanza governativa**

1. Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono trasmesse dall'amministratore al Ministero vigilante entro dieci giorni dalla loro sottoscrizione da parte dei soggetti statutariamente deputati secondo quanto previsto dall'art. 7, comma terzo, del presente statuto.

Titolo IV**NORME TRANSITORIE E FINALI****Art. 22.*****Norma transitoria***

1. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti di attuazione del presente statuto, gli organici del personale, l'organizzazione degli uffici centrali e periferici, nonché l'esercizio delle funzioni sono regolati dalle disposizioni e dagli atti emanati fino all'entrata in vigore del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, fatti salvi i provvedimenti di urgenza e gli altri provvedimenti a carattere gestionale adottati dall'amministratore straordinario.

2. Gli organi consultivi decadono all'atto dell'entrata in vigore del presente statuto.

3. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 1 la gestione dei contratti in corso d'esecuzione segue le procedure contabili in vigore.

4. Il primo esercizio dell'Ente si chiude il 31 dicembre 1995.

5. Il bilancio preventivo per il 1995 è approvato entro sessanta giorni dalla data di insediamento degli organi dell'Ente.

6. Per la gestione del bilancio l'ANAS può avvalersi del sistema informatico della Ragioneria generale dello Stato nonché delle direzioni provinciali del Tesoro mediante la stipula di apposite convenzioni.

Art. 23.***Norme regolamentari***

1. I regolamenti di organizzazione, di amministrazione, di contabilità e del personale sono approvati dal consiglio a maggioranza assoluta dei componenti su proposta dell'amministratore, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

2. I regolamenti di cui al precedente comma devono essere adottati entro sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che stabilisce la trasformazione dell'Azienda di Stato in Ente.

3. Le delibere del consiglio, di cui al comma 1, devono essere trasmesse ai Ministeri dei lavori pubblici e del tesoro.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 aprile 1995

SCALFARO**BARATTA, Ministro dei lavori pubblici**

Visto, il Guardasigilli: MANCUSO
Registrato alla Corte dei conti il 3 giugno 1995
Registro n. 1 Lavori pubblici, foglio n. 303

23-6-1995

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Il comma 3 dell'art. 1 del D.Lgs. n. 143/1994 prevede che: «Lo statuto dell'Ente è approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, d'intesa con i Ministri del tesoro e della funzione pubblica».

— Il testo dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall'art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, è il seguente:

«Art. 17 (Regolamenti). — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunciarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati i regolamenti per disciplinare:

- a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
- b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
- c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
- d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
- e) (soppressa).

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità subordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

— Il D.L. 27 marzo 1995, n. 88, recante misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata, non è stato convertito in legge per decorrenza dei termini costituzionali. Detto decreto è stato sostituito dal D.L. 26 maggio 1995, n. 193, il cui art. 9, sostitutivo dell'art. 9 del D.L. n. 88/1995, sopracitato, così recita:

«Art. 9 (Misure urgenti per il funzionamento dell'ANAS). — 1. L'Ente nazionale per le strade, ente pubblico economico istituito con decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, mantiene la denominazione di ANAS.

2. Sino al termine di cui all'art. 11, comma 8, del decreto 26 febbraio 1994, n. 143, l'ANAS ha facoltà di assumere, a pubblica selezione con procedura abbreviata fino a venticinque unità con qualifica di dirigente tecnico, fino a quindici unità con qualifica di dirigente amministrativo, fino a venti unità con qualifica di funzionario amministrativo e fino a dieci unità con qualifica di funzionario amministrativo. Ai fini della copertura finanziaria delle assunzioni di cui al comma, con decreto del Ministro del tesoro, possono essere variazioni compensative nel bilancio dell'ANAS.

3. L'amministratore straordinario dell'ANAS adotta una previsione per l'esercizio 1995, che sarà sottoposta all'approvazione del consiglio di amministrazione al momento della sua istituzione prima seduta utile successiva alla sua costituzione. Gli importi sugli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1995, a titolo di trasferimento dell'Ente nazionale per le strade in relazione all'art. 3, c del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, ed alle altre leggi continuano ad essere erogati all'ANAS cui vengono attribuiti residui passivi accertati al 31 dicembre 1994 nel bilancio dell'Ente nazionale autonoma delle strade.

4. Le somme a disposizione dell'ANAS, iscritte in bilancio o in contabilità speciali e destinate a servizi e finalità di nonchè al pagamento di emolumenti e pensioni a qualsiasi titolo al personale amministrato, non possono essere sottratte a destinazione se non nei modi stabiliti dalle leggi che le riguardano ai sensi dell'art. 828 del codice civile. Gli atti di sequestro pignoramento eventualmente eseguiti sono nulli ed inefficaci e non determinano obbligo di accantonamento da parte e ne sospendono l'accreditamento delle somme nelle contabilità dell'ANAS.

5. Il pignoramento ed i sequestri delle somme dell'ANAS eseguiti esclusivamente sul conto corrente infruttifero di tesoreria della Tesoreria centrale dello Stato.

6. Rimangono salve le disposizioni del testo unico dei decreti concernenti il sequestro, il pignoramento e le cessioni degli stipendi e pensioni dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1980.

7. Le competenze relative alle funzioni amministrative con l'affidamento in concessione per la realizzazione di infrastrutture autostradali sono attribuite all'Ispettorato generale per la circolazione, la sicurezza stradale, che assume la denominazione di "Direzione generale della viabilità e mobilità urbana ed extraurbana". La direzione generale, costituita da sessanta unità, ivi comprese tre unità di livello dirigenziale, è preposta un dirigente generale. Il quadro organico allegato al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1972, n. 748, è incrementato di un posto nella qualifica di dirigente generale e di un posto nella qualifica di dirigente amministrativo. Il quadro organico è incrementato di due posti nella qualifica di dirigente tecnico. Con successivo regolamento sono disposti: l'organizzazione ed il funzionamento della suddetta direzione generale. La dotazione organica per la nuova direzione generale è individuata nell'ambito della dotazione complessiva del Ministero dei lavori pubblici quale risulterà dalla rideterminazione a seguito delle verifiche sui costi di lavoro ai sensi dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 relative esigenze di personale si provvede mediante procedure mobilità interna ed esterna.

Note all'art. 2:

— Si riporta il testo dell'art. 2 del D.Lgs. 26 febbraio 1994, n. 143, recante: «Istituzione dell'Ente nazionale per le strade».

«Art. 2 (Compiti dell'Ente). — 1. L'Ente provvede a:

- a) gestire le strade e le autostrade di proprietà dello Stato e nonchè alla loro manutenzione ordinaria e straordinaria;
- b) realizzare il progressivo miglioramento ed adeguamento delle strade e delle autostrade statali e della relativa segnaletica;
- c) costruire nuove strade statali e nuove autostrade, direttamente che in concessione;

23-6-1995

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - I

d) vigilare sull'esecuzione dei lavori di costruzione delle opere date in concessione e controllare la gestione delle autostrade il cui esercizio sia stato dato in concessione;

e) curare l'acquisto, la costruzione, la conservazione, il miglioramento e l'incremento dei beni mobili ed immobili destinati al servizio delle strade e delle autostrade statali;

f) attuare le leggi ed i regolamenti concernenti la tutela del patrimonio delle strade e delle autostrade statali, nonché la tutela del traffico e della segnaletica; adottare i provvedimenti ritenuti necessari ai fini della sicurezza del traffico sulle strade ed autostrade medesime; esercitare, per le strade ed autostrade ad esso affidate, i diritti ed i poteri attribuiti all'ente proprietario;

g) effettuare e partecipare a studi, ricerche e sperimentazioni in materia di viabilità, traffico e circolazione;

h) costituire e partecipare a società per lo svolgimento all'estero di attività infrastrutturali, previa autorizzazione del Ministro dei lavori pubblici;

i) effettuare, a pagamento, consulenze e progettazioni per conto di altre amministrazioni od enti italiani e stranieri;

l) espletare, mediante il proprio personale, i compiti di cui al comma 3 dell'art. 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 225, e dell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.

2. L'approvazione, da parte dei competenti organi dell'ente, dei progetti relativi ai lavori di cui al comma 1 equivale a dichiarazione di pubblica utilità ed urgenza, al fine dell'applicazione delle leggi in materia di espropriazione per pubblica utilità.

3. L'Ente esercita ogni competenza già attribuita nelle materie di cui al comma 1 ad uffici ed amministrazioni dello Stato.

4. L'Ente può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

— Si riporta il testo dell'art. 3, commi 2, 3 e 4, del medesimo D.Lgs. 26 febbraio 1994, n. 143: «2. Il Ministro dei lavori pubblici approva, su conforme delibera del CIPE, i piani pluriennali di viabilità, ed entro il limite costituito dalle risorse finanziarie stabilite con la legge finanziaria e dalle entrate proprie, il programma triennale per la gestione e l'incremento della rete stradale ed autostradale dello Stato e di quella data in concessione.

3. Il programma di cui al comma 2 è realizzato mediante accordi, stipulati ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che individuino separatamente i finanziamenti relativi alla gestione ordinaria, ivi compresi gli oneri pregressi e gli investimenti per ammodernamenti e nuove costruzioni. Gli accordi di programma sono rivisti annualmente.

4. Il Ministro del tesoro può autorizzare, in conformità al programma di cui al comma 2, l'assunzione da parte dell'Ente di mutui con garanzia dello Stato.

Nota all'art. 3:

— Si riporta il testo dell'art. 7, comma 2, del D.Lgs. 26 febbraio 1994, n. 143: «2. L'amministratore dura in carica cinque anni. L'incarico è revocato, per gravi inadempienze, qualora dal bilancio consuntivo risultino rilevanti perdite di esercizio derivanti dall'attività tipica della gestione ovvero per gravi inadempimenti nell'attuazione del programma non dovute a ragioni esterne all'azienda, nonché qualora siano dichiarate dal collegio dei revisori gravi irregolarità amministrative o contabili».

Nota all'art. 5:

— Si riporta il testo dell'art. 3 del D.Lgs. 26 febbraio 1994, n. 143:

«Art. 3 (Finanziamento e programmazione dell'attività). — 1. Le entrate dell'Ente sono costituite dai trasferimenti da parte dello Stato per l'espletamento dei compiti di cui all'art. 2, nonché dai canoni di concessioni autostradali, salvo quanto previsto dall'art. 10, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e da altre entrate proprie indicate dallo statuto. I trasferimenti sono stabiliti, ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla legge

23 agosto 1988, n. 362, tenendo conto delle entrate dell'Ente trasferimenti sono iscritti su apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici e sono erogati all'Ente modalit  stabilite negli accordi di cui al comma 3. L'Ente non impegna ne erogare somme eccedenti le entrate.

2-4. (Omissis).

5. L'approvazione delle concessioni di costruzione ed esercizio autostrade   riservata al Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro del tesoro.

Nota all'art. 6:

— Si riporta il testo dell'art. 2367, secondo comma, del c.c.civ.: «Se gli amministratori, o in loro vece i tecnici, non provvedono, la convocazione dell'assemblea   ordinata con decreto dal presidente del tribunale, il quale designa la persona che deve presiedere».

— Si riporta il testo dell'art. 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259, recante: «Partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria».

«Art. 12. — Il controllo previsto dall'art. 100 della Costituzione sulla gestione finanziaria degli enti pubblici ai quali l'Amministrazione dello Stato o un'azienda autonoma statale contribuisce con apporto patrimoniale in capitale o servizi o beni ovvero mediante concessioni di garanzia finanziaria,   esercitato, anzich  nei modi previsti dagli artt. 5 e 6, da un magistrato della Corte dei conti, nominato dal Presidente della Corte stessa, che assiste alle sedute degli organi di amministrazione e di revisione».

— Si riporta il testo dell'art. 3, comma 7, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante: «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti»: «7. Restano ferme, relativamente agli enti lo cui le disposizioni di cui al decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 307, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 5, successive modificazioni ed integrazioni, nonch , relativamente agli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, le disposizioni della legge 21 marzo 1958, n. 259. Le relazioni della Corte contengono anche valutazioni sul funzionamento dei controlli interni».

Nota all'art. 8:

— Per il testo dell'art. 7, comma 2, del D.Lgs. 26 febbraio 1994, n. 143, vedasi in nota all'art. 3.

Nota all'art. 10:

— Per il testo dell'art. 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259, vedasi in nota all'art. 6.

Nota all'art. 12:

— La legge 8 agosto 1990, n. 241, recita: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi».

Nota all'art. 13:

— Si riporta il testo dell'art. 20, comma 3, del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, recante: «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»: «3. Gli uffici di cui al comma 2 operano in posizione di autonomia rispondono esclusivamente agli organi di direzione politica. Ad essi   attribuito, nell'ambito delle dotazioni organiche vigenti, un apposito contingente di personale. Pu  essere utilizzato anche personale gi  collocato fuori ruolo. Per motivate esigenze, le amministrazioni pubbliche possono avvalersi di consulenti esterni, esperti in tecniche di valutazione e nel controllo di gestione».

— Per il testo dell'art. 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259, vedasi in nota all'art. 10.

23-6-1995

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale

— Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20:

«Art. 3 (Norme in materia di controllo della Corte dei conti). — 1. Il controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti si esercita esclusivamente sui seguenti atti non aventi forza di legge:

a) provvedimenti emanati a seguito di deliberazione del Consiglio dei Ministri;

b) atti del Presidente del Consiglio dei Ministri e atti dei Ministri aventi ad oggetto la definizione delle piante organiche, il conferimento di incarichi di funzioni dirigenziali e le direttive generali per l'indirizzo e per lo svolgimento dell'azione amministrativa;

c) atti normativi e rilevanza esterna, atti di programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi di norme comunitarie;

d) provvedimenti dei comitati interministeriali di riparto o assegnazione di fondi ed altre deliberazioni emanate nelle materie di cui alla lettera b) e c);

e) autorizzazioni alla sottoscrizione dei contratti collettivi, secondo quanto previsto dall'art. 51 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

f) provvedimenti di disposizione del demanio e del patrimonio immobiliare;

g) decreti che approvano contratti delle amministrazioni dello Stato, escluse le aziende autonome attive, di qualunque importo; di appalto d'opera, se di importo superiore al valore in ECU stabilito dalla normativa comunitaria per l'applicazione delle procedure di aggiudicazione dei contratti stessi; altri contratti passivi, se di importo superiore ad un decimo del valore suindicato;

h) decreti di variazione del bilancio dello Stato, di accertamento dei residui e di assenso preventivo del Ministero del tesoro all'impegno di spese correnti a carico di esercizi successivi;

i) atti per i cui corso sia stato impartito l'ordine scritto del Ministro;

l) atti che il Presidente del Consiglio dei Ministri richiama di sottoporre temporaneamente a controllo preventivo o che la Corte dei conti delibera di assoggettare, per un periodo determinato, a controllo preventivo in relazione a situazioni di diffusa e ripetuta irregolarità rilevate in sede di controllo successivo.

2. I provvedimenti sottoposti al controllo preventivo divengono efficaci se la Corte non ne dichiara la non conformità a legge nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Il termine è interrotto se la Corte richiede chiarimenti o elementi integrativi di giudizio. Decorso trenta giorni dal ricevimento delle controdeduzioni dell'amministrazione, il provvedimento diventa esecutivo se la sezione del controllo non ne dichiara l'illegittimità o non adotta ordinanza istruttoria. In tale ultimo caso la sezione del controllo si pronuncia definitivamente nei trenta giorni successivi dal ricevimento degli elementi da essa richiesti. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742.

3. Le sezioni riunite della Corte dei conti possono, con deliberazione motivata, stabilire che singoli atti di notevole rilievo finanziario, individuati per categorie ed amministrazioni statali, siano sottoposti all'esame della Corte per un periodo determinato. La Corte può chiedere il riesame degli atti entro quindici giorni dalla loro ricezione, ferma rimanendone l'esecutività. Le amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del riesame alla Corte dei conti, che ove rilevi illegittimità, ne dà avviso al Ministro.

4. La Corte dei conti svolge, anche in corso di esercizio, il controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche, nonché sulle gestioni fuori bilancio e sui fondi di provenienza comunitaria, verificando la legittimità e la regolarità delle gestioni, nonché il funzionamento dei controlli interni a ciascuna amministrazione; può altresì pronunciarsi sulla legittimità di singoli atti delle amministrazioni dello Stato. Accerta, anche in base all'esito di altri controlli, la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge, valutando comparativamente costi, modi e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa. La Corte definisce annualmente i programmi ed i criteri di riferimento del controllo.

5. Nei confronti delle amministrazioni regionali, il controllo della gestione concerne il perseguimento degli obiettivi stabiliti dalle leggi di principio e di programma.

6. La Corte dei conti riferisce, almeno annualmente, al Parlamento e ai consigli regionali sull'esito del controllo eseguito. Le relazioni sono altresì inviate alle amministrazioni interessate, alla Corte formula, in qualsiasi altro momento, le proprie osservazioni; amministrazioni comunicano alla Corte ed agli organi elettivi conseguenzialmente adottate.

7. (Omissis).

8. Nell'esercizio delle attribuzioni di cui al presente art. 3 della Corte dei conti può richiedere alle amministrazioni pubbliche organi di controllo interno qualsiasi atto o notizia e può effettuare ispezioni e accertamenti diretti. Si applica il comma 4 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453. Può richiedere amministrazioni pubbliche non territoriali il riesame di atti non conformi a legge. Le amministrazioni trasmettono gli atti a seguito del riesame alla Corte dei conti, che, ove rilevi illegittimità, avvisa l'organo generale di direzione. È fatta salva, in compatibilità con le disposizioni della presente legge, la disciplina di controlli successivi previsti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e dal decreto legislativo 11 luglio 1993, n. 39, nonché dall'art. 166 della legge 11 luglio 1993, n. 312.

9. Per l'esercizio delle attribuzioni di controllo, si applicano quanto compatibili con le disposizioni della presente legge, le procedure di cui al testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni.

10. La sezione del controllo sulle amministrazioni dello Stato presieduta dal presidente della Corte dei conti ed è costituita da presidenti di sezione preposti al coordinamento del controllo preventivo e successivo e dai magistrati assegnati agli uffici di controllo delibera suddividendosi in collegi di sette magistrati delegati annualmente con riferimento a tipologie del controllo, settori e n.

11. Ferme restando le ipotesi di deferimento previste dall'art. 1 della legge 21 marzo 1953, n. 161, la sezione del controllo si pronuncia in ogni caso in cui insorge il dissenso tra i collegi di sette magistrati circa la legittimità di atti. Del collegio viene chiamato parte in qualità di relatore il magistrato che deferisce la questione.

12. I magistrati addetti al controllo successivo di cui al cor. operano secondo i previsti programmi annuali, ma da questi possono temporaneamente discostarsi, per motivate ragioni, in particolari situazioni e provvedimenti che richiedono tempestivi accertamenti verifiche, dandone notizia alla sezione del controllo.

13. Le disposizioni del comma 1 non si applicano agli atti amministrativi emanati nelle materie monetaria, creditizia, mobiliare e valutaria.

Note all'art. 15:

— Si riporta il testo dell'art. 10 del D.Lgs. 26 febbraio 1994, n. 143:

«Art. 10 (Il personale). — 1. Il rapporto di lavoro del personale dipendente dall'Ente è disciplinato dalle norme di diritto privato e contrattazione collettiva di lavoro.

2. Fermo quanto previsto dall'art. 5 del codice di procedura e continuano ad essere attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative a questioni attinenti al periodo lavorativo svoltesi anteriormente alla trasformazione dell'azienda.

3. L'assunzione di personale nella regione autonoma Valle d'Aosta continua ad essere disciplinata dalla legge 16 maggio 1978, n. 1.

4. L'assunzione di personale nella provincia autonoma di Bolzano, nonché i trasferimenti presso la medesima, di personale provenienti dalle altre province, sono disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni.

— Il libro V del codice civile recita: «Del Lavoro».

Note all'art. 13:

— Il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, recita: «Nuovo codice di strada».

Note all'art. 20:

— Gli articoli 2423 e seguenti del codice civile recitano norme riguardanti «Il bilancio».

9550273